



# Prefettura di Padova

Ufficio Territoriale del Governo  
Area II – Ufficio Enti Locali

Prot. n. f. 3178/2015

Padova, 02 marzo 2015

Ai sigg. Sindaci  
dei Comuni della Provincia  
Loro Sedi

Oggetto: Art. 5 D.L. 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2014, n. 80. Iscrizione anagrafica e perdita della residenza.

Si trascrive, per conoscenza e norma, l'atto di risoluzione del Ministero dell'Interno - D.A.I.T.- Direzione Centrale per i Servizi Demografici, emanato con nota n. 633 del 24 febbraio 2015, che, di seguito ai primi spunti di indirizzo ermeneutico a suo tempo diramati con circolare n. 14 del 6 agosto 2014, approfondisce e sviluppa interessanti elementi di riflessione e di inquadramento sistematico sull'argomento in oggetto che, come è noto, ha assunto profili alquanto controversi con l'entrata in vigore della suindicata normativa.

Il testo ministeriale è il seguente:

*“La funzione dell'anagrafe è essenzialmente di rilevare la presenza stabile, comunque situata di soggetti sul territorio comunale (cfr. Circolare Min. Interno n. 8 del 29.5.1995). tale principio, tuttora vigente e prevalente, ha indubbiamente subito una limitazione, seppure parziale e circoscritta a casi ben determinati, ad opera dell'art. 5 del D.L. n. 47 del 2014.*

Non v'è dubbio che l'interpretazione della nuova norma che l'ufficiale d'anagrafe deve applicare in sede di riconoscimento del diritto all'iscrizione anagrafica dei richiedenti, debba tenere nella massima considerazione l'intero corpo normativo anagrafico e i principi sui quali si basa tale ordinamento, come perfettamente espressi dalla sopra richiamata circolare n. 8 del 1995.

Peraltro, l'art. 5 del D.L. n. 47 in questione prevede la nullità dell'iscrizione anagrafica di chi occupa abusivamente un immobile *“in relazione all'immobile medesimo”*, con ciò ammettendo implicitamente (e non potrebbe essere il contrario) la sussistenza del diritto primario all'iscrizione anagrafica anche di coloro che trasferiscano e riescano a stabilire, nonostante tutto, la loro dimora abituale in un immobile occupato abusivamente.

Area II  
Tel. (39) 049 833749  
Fax (39) 049 833780

[www.prefettura.padova.it](http://www.prefettura.padova.it)

Piazza Antenore 3  
35121 Padova  
Tel. (39) 049 833511  
Fax (39) 049 833550

Prefettura di Padova - Area 2 Enti Locali - Prot. Uscita N.0010755 del 03/03/2015



# Prefettura di Padova

Ufficio Territoriale del Governo  
Area II – Ufficio Enti Locali

Occorre rilevare che l'ordinamento anagrafico, al fine di consentire a tutti gli aventi diritto, senza alcuna eccezione, di essere iscritti nel registro dell'anagrafe della popolazione residente, individua due principali criteri di cui uno prioritario che è "il luogo di dimora abituale" e uno secondario che è "il domicilio"; criterio residuale utilizzabile nel caso in cui risulti impossibile applicare il criterio della dimora abituale. Naturalmente, finché nessuna legge imponeva il divieto di iscrizione anagrafica nel luogo di dimora abituale, qualunque esso fosse, il criterio del "domicilio" poteva e doveva essere riservato esclusivamente alle persone prive di dimora abituale e cioè alle persone senza fissa dimora. Ora, però, a seguito delle disposizioni dell'art. 5 del D.L. n. 47 del 2014, l'interessato non potrebbe risiedere e non può essere iscritto nel luogo di dimora abituale e quindi al suo indirizzo effettivo, se relativo ad un immobile occupato abusivamente.

I principi sanciti dalla legge anagrafica, in particolare dal chiaro disposto dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dispongono che tutte le persone che vivono e continueranno a vivere stabilmente sul territorio di un comune debbano essere iscritte nell'anagrafe di quel comune (nell'ANPR, quando sarà attiva l'Anagrafe Nazionale). Poiché il criterio generale e prevalente del "luogo di dimora abituale" non può essere applicato a coloro che abitino in un immobile occupato abusivamente, non è possibile individuare altra soluzione se non l'iscrizione "per domicilio", in analogia con le persone senza fissa dimora. Tale soluzione, alla quale si dovrà ricorrere solo come *extrema ratio*, garantisce il rispetto del diritto all'iscrizione anagrafica e, di conseguenza, di tutti i diritti costituzionalmente garantiti (diritto all'identità, al voto, all'assistenza sanitaria, ecc.) per i quali essa costituisce il presupposto fondamentale."

In relazione a quanto sopra, si pregano le SS. LL. di affidare il contenuto dell'approfondimento ministeriale alla diligente attenzione degli ufficiali d'anagrafe, per le conseguenti applicazioni operative.

Si ringrazia per la assidua disponibilità.

il Prefetto  
(Patrizia Impresa)

M  
as